SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 185

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 agosto 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 13 giugno 1995.

Approvazione della tabella triennale dei contributi a favore degli enti a carattere internazionalistico.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 dicembre 1982, n. 948, con la tabella allegata, relativa ai contributi a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale del 25 marzo 1992, n. 1011, sull'ultima revisione della tabella stessa, come modificato dal decreto ministeriale del 21 marzo 1994, n. 2686;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della citata legge n. 948/1982 detta tabella deve essere sottoposta alla revisione per il triennio 1995-1997;

Vista la documentazione prodotta dagli enti a carattere internazionalistico ai fini dell'inserimento in tabella;

Esaminata l'attività svolta dagli enti già iscritti nella precedente tabella sulla scorta delle relazioni annuali trasmesse al Parlamento e delle risultanze della vigilanza esercitata, nonché i programmi triennali dagli stessi presentati;

Considerata l'opportunità di procedere ad un più efficace coordinamento e ad una razionalizzazione nell'assegnazione dei contributi attraverso una valutazione comparativa sulla maggiore rispondenza dell'azione degli enti alle finalità perseguite dal Ministero e agli interessi della politica estera italiana;

Ritenuti meritevoli dell'ammissione al contributo statale i tre nuovi enti A.I.S.P.E., Circolo di studi diplomatici e I.C.E.P.S. in considerazione dei compiti statutari, della serietà dell'organizzazione e dell'adeguatezza delle strutture disponibili;

Ritenuto che il contributo all'A.I.S.P.E. possa essere determinato in misura superiore al 65 per cento delle entrate risultanti dal bilancio preventivo 1994, in considerazione del rilevante apporto a scopi di interesse pubblico e tenuto conto che il tipo di attività svolta non è suscettibile di dar luogo a significative entrate proprie;

Riconosciuta la necessità di destinare una parte dello stanziamento all'attuazione dell'art. 2 della legge, che prevede la concessione di contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari;

Sentiti i pareri delle commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

È approvata la tabella allegata al presente decreto per l'erogazione del contributo ordinario annuale per il triennio 1995-1997, a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri in revisione della tabella allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948.

Il contributo suddetto è stabilito per ciascun ente nella misura indicata nella tabella stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 13 giugno 1995

Il Ministro degli affari esteri
AGNELLI

p. *Il Ministro del tesoro*
GIARDA

TABELLA 1995-97

LEGGE 28 DICEMBRE 1982, N. 948

ENTE	Contributo (in milioni di lire)
1. Associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE)	180
2. Associazione italiana studi di politica estera (AISPE)	100
3. Centro di studi americani	40
4. Centro studi di politica internazionale (CESPI)	250
5. Circolo di studi diplomatici	30
6. Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee (CISDCE)	.120
7. Centro per le relazioni italo-arabe	50
8. Comitato atlantico	75
9. Consiglio italiano movimento europeo (CIME)	150

ENTE	Contributo (in milioni di lire)
10. Fondazione per la pace e la cooperazione internazionale	170
11. Istituto affari internazionali (IAI)	650
12. Istituto per la cooperazione economica e i problemi dello sviluppo (ICEPS)	70
13. Istituto internazionale di diritto umanitario	40
14. Istituto italo-africano (IIA)	1.180
15. Istituto italiano per l'Asia (ISIA)	40
16. Istituto per l'Oriente «Nallino» (IPO)	30
17. Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa e dell'America Latina e del Medio Oriente (IPALMO)	300
18. Istituto italiano per il Medio e l'Estremo Oriente (ISMEO)	1.250
19. Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI)	1.000
20. Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI)	900
— Contributi straordinari per iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari (art.2 della legge 28-12-1982, n. 948)	375
TOTALE . . .	7.000

95A4679

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 18 aprile 1995.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato prof. Sergio Barabaschi.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1995 è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica il prof. Sergio Barabaschi;

Ritenuta l'opportunità di delegare al suddetto Sottosegretario di Stato la trattazione di affari attinenti ai propri compiti istituzionali;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato prof. Sergio Barabaschi è conferita la delega per gli affari inerenti alle materie sotto indicate, per gli atti conseguenziali a direttive o provvedimenti già adottati dal Ministro nell'esercizio dei propri poteri:

1) riordino dei policlinici e problematiche relative agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

2) contrattazione del personale del comparto ricerca;

3) collaborazione con il Ministro nelle attività parlamentari e in particolare nelle attività concernenti iniziative legislative;

4) interventi relativi alle attività di ricerca applicata di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni;

5) presidenza del comitato tecnico scientifico istituito dall'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni;

6) interventi urgenti a sostegno dell'occupazione di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con legge 19 luglio 1994, n. 451;

7) attività di ricerca e studi relativa al riequilibrio idrogeologico ed alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia;

8) attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico;

9) coordinamento delle funzioni relative all'anagrafe nazionale delle ricerche;

10) iniziative dell'Unione europea in materia di ricerca e sviluppo (quarto programma quadro);

11) programmi Socrates e Tempus dell'Unione europea;

12) iniziativa Eureka;

13) partecipazione, su delega di volta in volta del Ministro, al Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e dell'OCSE;

14) rapporti con la Fondazione europea per la formazione;

15) partecipazione alle sedute del C.I.P.E., di volta in volta, su specifico incarico del Ministro;

16) missioni nel territorio nazionale degli addetti alla propria segreteria particolare;

17) determinazione dei carichi di lavoro del personale del Ministero ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

18) problematiche relative al raccordo tra istruzione post-secondaria e formazione universitaria di primo livello anche con riferimento agli sbocchi occupazionali.

Dovrà comunque essere acquisito l'accordo del Ministro per tutti gli atti e le questioni di rilievo politico di particolare importanza amministrativa ed economica, nonché per gli atti relativi alle materie concernenti i rapporti internazionali.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1995

Il Ministro: SALVINI

95A4682

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 luglio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Sa.Cos. - Soc. coop. a r.l.», già «Savona costruzioni - Soc. coop. a r.l.», in Molini di Triora, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 9 novembre 1994 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Co.Sa.Cos. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Molini di Triora (Imperia), già «Savona costruzioni - Soc. coop. a r.l.», con sede in Savona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Sa.Cos. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Molini di Triora (Imperia), già «Savona costruzioni - Soc. coop. a r.l.», con sede in Savona, costituita per rogito notaio dott. Paolo Di Giovanni in data 15 marzo 1989, rep. n. 75154, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Michele Ghirardi nato a Moretta (Cuneo) il 16 aprile 1943 e residente in via A. De Gasperi, 48/13, Albenga (Savona), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1995

Il Ministro: TREU

95A4681

DECRETO 19 luglio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa vigilanza privata - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Venezia-Mestre, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 8 maggio 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa vigilanza privata - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia-Mestre, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa vigilanza privata - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito notaio dott. Pina Ivanissevich in data 16 febbraio 1981, rep. n. 30537, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Edoardo Giacò, nato a Saluzzo (Cuneo) il 19 agosto 1949 e residente in Envie (Cuneo), via al Castello, n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1995

Il Ministro: TREU

95A4680

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 agosto 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 luglio 1995 è pari al 73.183 miliardi;

Decreta:

Per il 14 agosto 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantatre giorni con scadenza il 15 novembre 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo di 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 agosto 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A4697

DECRETO 7 agosto 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993 n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 luglio 1995 è pari a 73.183 miliardi;

Decreta:

Per il 14 agosto 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 15 febbraio 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo di 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 agosto 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A4698

DECRETO 7 agosto 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 luglio 1995 è pari a 73.183 miliardi;

Decreta:

Per il 14 agosto 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 14 agosto 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo di 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 agosto 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A4699

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla normativa proposta di riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Tali vini sono i seguenti:

Verdicchio dei Castelli di Jesi;

Verdicchio dei Castelli di Jesi, Riserva;

Verdicchio dei Castelli di Jesi, Spumante;

Verdicchio dei Castelli di Jesi, Passito;

Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico;

Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Riserva;

Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Superiore.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine «Verdicchio dei Castelli di Jesi» devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca raccomandati od autorizzati nelle province di Ancona e Macerata raggiungendo congiuntamente o singolarmente la percentuale massima del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» ricade nelle province di Ancona e Macerata ed è così delimitata:

parte dal punto di incontro dei confini dei comuni Filottrano-Jesi-Cingoli e segue, all'immissione del Fosso Umbricara sul Musone, il fiume Musone sino ad incontrare la località Castreccioni. Di qui prende la direttrice Castreccioni-Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, sino alla località Annunziata, quindi imbocca la strada che, dalla località Annunziata, percorre la zona di S. Lorenzo sino alla strada Apiro-Poggio S. Vicino in prossimità di Casa Tosti a quota 280. Segue poi questa sino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio S. Vicino. Segue quindi il confine comunale tra Apiro e Poggio S. Vicino sino al confine comunale di Serra S. Quirico, poi il confine comunale tra Serra S. Quirico e Poggio S. Vicino sino al confine comunale di Fabriano, poi il confine comunale tra Fabriano e Serra S. Quirico sino al cimitero di S. Elia (nei pressi dell'imbocco della strada per la frazione Grotte) e da questo punto si inserisce indi sulla strada Domo-Serra S. Quirico che percorre sino all'incrocio con la statale 76. Segue la statale76 sino a Borgo Stazione di Serra S. Quirico, passa poi attraverso le località Trivio, Vado, Colle di Corte, Montefortino, Palazzo e Montefiore, seguendo la strada che porta prima ad Arcevia ed indi a Castelleone di Suasa e poi, in prossimità della fattoria Ruspoli, incontra il confine provinciale Ancona-Pesaro. Percorre tale confine sino al confine comunale tra Corinaldo e Monterado. Segue il confine comunale di Corinaldo con i comuni di Monterado, Castelcolonna, Ripe ed Ostra per poi immettersi al suo incontro, sulla strada che passa per S. Gregorio, Pianello e S. Maria Apparve e raggiunge Ostra. Percorre la strada da Ostra per Massa sino al torrente Tripozio che segue sino al confine comunale tra Senigallia e Morro d'Alba. Prosegue quindi lungo i confini comunali tra Senigallia e Morro d'Alba e quindi Morro d'Alba-Monte S. Vito, Monte S. Vito-S. Marcello, S. Marcello-Monsano e S. Marcello-Jesi. Prosegue ancora lungo il confine comunale tra Jesi ed i comuni di Maiolati, Spontini, Castelbellino, Monteroberto, S. Paolo di Jesi, Staffolo e Cingoli sino a ricongiungersi al fiume Musone.

L'uso della menzione «Classico» per il vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi», è riservata al vino prodotto nella zona originaria più antica. Tale zona è costituita da quella delimitata dal presente articolo con l'esclusione dei territori posti alla sinistra del fiume Misa e dei territori appartenenti ai comuni di Ostra e di Senigallia in provincia di Ancona.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata la forma di allevamento a pergola detta «tendone».

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso, prima della invaiatura, per non più di due interventi nel periodo primaverile-estivo.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, (nuovi e reimpianti) dovranno avere una densità di almeno 2200 ceppi per ettaro.

Le rese uva per ettaro per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», di cui all'art. 1, sono quelle di seguito specificate:

Vino	Resa uva/Ha (tonnellate)
Verdicchio dei Castelli di Jesi	14
Verdicchio dei Castelli di Jesi, Riserva	11
Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico	14
Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Superiore	11
Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Riserva	11

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi».

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto; pertanto la resa massima ettaro/ettolitro di vino non deve essere superiore a 98 hl per il «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e per il «Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico», mentre per le tipologie «Riserva», «Classico» «Superiore» e «Classico Riserva» non deve essere superiore a 77 hl.

La resa media per ceppo è di 6,4 kg per il «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e «Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico» e 5 kg per le tipologie «Riserva», «Classico Superiore» e «Classico Riserva».

La regione Marche, sentite le organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente Disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto di alcune situazioni tradizionali della zona, è facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini - di consentire, su motivata richiesta, la vinificazione dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» a quelle aziende che avendo stabilimenti siti nelle province di Ancona e Macerata dimostrino di aver effettuato tradizionalmente operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini a denominazione di origine i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali complessivi minimi:

Vino	Vol. %
Verdicchio dei Castelli di Jesi	10.5
Verdicchio dei Castelli di Jesi, Riserva	11.5
Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico	10.5
Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Superiore	11.5
Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Riserva	11.5
Verdicchio dei Castelli di Jesi, Spumante	9.5
Verdicchio dei Castelli di Jesi, Passito	14.0

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È ammessa la correzione sia con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, sia con mosti concentrati rettificati.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Verdicchio dei Castelli di Jesi:

colore: paglierino tenue;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5%;

acidità totale: 4,5 grammi per litro;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Verdicchio dei Castelli di Jesi, Riserva:

colore: paglierino tenue;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,5%;

acidità totale: 4,5 grammi per litro;

estratto secco minimo: 17 per mille.

Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico:

colore: paglierino tenue;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5%;

acidità totale: 4,5 grammi per litro;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Superiore:

colore: paglierino;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12%;

acidità totale: 4,5 grammi per litro;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Riserva:

colore: paglierino;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 12,5%;

acidità totale: 4,5 grammi per litro;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Il vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi», può essere designato in etichetta con la menzione «Riserva» se deriva da uve aventi le caratteristiche previste nel precedente art. 2 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5% ed abbia superato un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno ventiquattro mesi di cui almeno sei in bottiglia.

L'invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve.

La menzione «Riserva» non può essere aggiunta alla qualifica «Superiore». I vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e «Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico» possono essere confezionati in recipienti delle capacità previste dalla vigente normativa.

Per l'immissione al consumo dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi, Riserva», «Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Superiore» e «Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Riserva» sono ammessi soltanto recipienti di vetro, della capacità di litri: 0.375, 0.500, 0.750, 1.50, 3.00.

Per tutti è obbligatoria la chiusura con tappo a sughero.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare.

Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante possono essere effettuate in tutto il territorio della regione Marche.

Le uve destinate alla produzione del vino base spumante, devono avere un titolo alcolometrico naturale minimo di 9,5 gradi.

La menzione aggiuntiva «Riserva», potrà essere utilizzata dopo almeno nove mesi di permanenza sulle fecce.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, località e mappali, compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Sulle bottiglie contenenti il vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi», può figurare l'annata di produzione delle uve. Tale indicazione è sempre obbligatoria per il vino designato con menzione «Classico», «Superiore» e «Riserva».

Art. 9.

Le uve idonee alla produzione dei vini a denominazione di origine «Verdicchio dei Castelli di Jesi» possono essere destinate alla produzione del tipo «Passito» seguendo il tradizionale metodo di vinificazione che prevede in particolare quanto segue:

l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 23%;

la resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 45%;

l'immissione al consumo del «Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito» non può avvenire prima del dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico minimo complessivo di 14% vol. fino ad un massimo complessivo di 19% vol.;

l'invecchiamento deve avvenire all'interno della zona di vinificazione delle uve di cui agli articoli 3 e 5;

il «Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito», all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: dal paglierino intenso all'ambrato;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: armonico, vellutato caratteristico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo di 15% vol. di cui almeno 12% svolti;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Art. 10.

I conduttori iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», in sede di vendemmia possono rivendicare alla camera di commercio territoriale, le seguenti tipologie: Verdicchio dei Castelli di Jesi Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico, Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva, Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito e Verdicchio dei Castelli di Jesi Spumante. È consentita altresì la scelta di cantina ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 164/92.

95A4686

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

E autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 472/1995 del 26 luglio 1995

Specialità: ALBUMINA UMANA M.F. AL 5%.

Confezioni:

1 flacone da 50 ml al 5%;

1 flacone da 100 ml al 5%;

1 flacone da 250 ml al 5%,

a base di albumina umana da plasma fresco di origine venosa in soluzione al 5% (grado di purezza superiore al 96%).

Titolare AIC: Immuno S.p.a. - Via A. Vespucci 119 - 56125 Pisa. cod. fisc. 00126120500.

Numero A.I.C.:

1 flacone da 50 ml al 5% 027239033 (in base 10) - 0TZ8MT (in base 32);

1 flacone da 100 ml al 5% 027239045 (in base 10) - 0TZ8N5 (in base 32);

1 flacone da 250 ml al 5% 027239058 (in base 10) - 0TZ8NL (in base 32).

Classificazione: Classe C.

Classificazione internazionale ATC: B05AA01 (ALBUMINA).

95A4683

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate;

Provvedimento n. 386/1995 del 27 luglio 1995

Società: Wander S.p.a., via Meucci, 39 - 20128 Milano.

Specialità medicinale: PLANAL, tutte le confezioni; numero di A.I.C. di specialità 029416.

Oggetto provvedimento di modifica: la denominazione della specialità «Planal» è modificata in «Primesin».

Le modifiche di cui al presente provvedimento devono essere applicate ai lotti di produzione a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto MTR n. 473/1995 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: NICOLSINT (citicolina):

3 fiale 1000 mg/4 ml, A.I.C. n. 025755036;

5 fiale 500 mg/4 ml, A.I.C. n. 025755051.

Titolare A.I.C.: Leben's S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Rovigo n. 1, codice fiscale 03698131004.

Sono apportate le seguenti modifiche:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Epifarma S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via S. Rocco n. 6, partita IVA 0113500769;

produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società Doppel farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118.

Numeri di A.I.C.:
3 fiale 1000 mg/4 ml, A.I.C. n. 025755087 (in base 10) 0SKZGH (in base 32);
5 fiale 500 mg/4 ml, A.I.C. n. 025755099 (in base 10) 0SKZGV (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti della specialità medicinale contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti non possono essere più venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 383/1995 del 20 luglio 1995

Specialità medicinale: OKI granulato - 30 bustine.

Titolare A.I.C.: Dompè S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Campo di Pile, L'Aquila.

Modifiche apportate:

confezionamento: in sostituzione del confezionamento in bustine è ora autorizzato il confezionamento in bustine bipartite;

n. A.I.C.: 30 bustine bipartite di granulato: numero A.I.C. 028511018 (in base 10) 0V62TB (in base 32) viene sostituito dal numero A.I.C. 028511095 (in base 10) 0V62VR (in base 32);

produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale di cui trattasi, nella confezione sopraindicata, è ora effettuata dalla società Dompè farmaceutica nello stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile;

indicazioni terapeutiche (estensione). Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: adulti: trattamento sintomatico di stati infiammatori associati a dolore tra i quali: artrite reumatoide, spondilite anchilosante, artrosi dolorosa, reumatismo extra-articolare, flogosi post-traumatica. In pediatria: trattamento sintomatico e di breve durata di stati infiammatori associati a dolore.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti il confezionamento nonché il foglio illustrativo precedentemente autorizzati, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 384/1995 del 20 luglio 1995

Specialità medicinale: TRANSPULMINA: sciroppo - pastiglie antitosse.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 126, Milano.

Modifiche apportate:

denominazione: accanto alla denominazione «Transpulmina» viene aggiunta la denominazione «Tosse» con eliminazione della dizione antitosse accanto a pastiglie;

numeri di A.I.C.: i numeri di A.I.C. restano invariati poiché il prodotto non risulta essere mai stato messo in commercio con la precedente denominazione.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti il confezionamento nonché il foglio illustrativo precedentemente autorizzati, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 385/1995 del 20 luglio 1995

Specialità medicinale: OPTIRAY 160 fl da 100 ml; 240 fl da 100 ml; 320 fl da 50 ml; 320 fl da 100 ml; 320 fl da 200 ml; 300 fl da 50 ml; 300 fl da 100 ml; 300 fl da 150 ml; 350 fl da 50 ml; 350 fl da 100 ml; 350 fl da 150 ml.

Titolare A.I.C.: Mallinckrodt Medical Inc., St. Louis, MO U.S.A. rappresentata per la vendita in Italia dalla società BYK Gulden Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto n. 1, Cormano (Milano).

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale nelle confezioni sopra indicate è ora prodotta e confezionata anche nello stabilimento della Mallinckrodt Medical Inc, di Montreal sito a 7500 Trans Canada Highway Pointe Claire Quèbec H9R 5H8, ed a effettuare la ripetizione di alcuni controlli limitatamente a: riconoscimento Ioversolo, determinazione quantitava di Ioverolo, colore della soluzione, pH della soluzione, contenuto di Iodio/Ioduro, determinazione quantitativa dell'impurezza MP429 presso Mallinckrodt Medical Imaging Irlanda 15 Damastawn Mulhddort, Dublino 15 Irlanda sotto la supervisione di Mrs. Mallace.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A4725-95A4724

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 30 maggio 1995, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla signora Mannik Arkanian con testamento olografo pubblicato per atto dott. Oscar Ghione, notaio in Torino numero di rep. 87154 e consistente in un terzo del patrimonio relitto e precisamente: ragioni di comproprietà pari a 1/9 di un immobile sito in Torino, via Genova n. 59, del periziato valore di L. 75.000.000 e beni mobili per un valore, relativamente alla quota, di L. 21.919.614.

95A4684

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 1995

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 21 luglio 1995 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 31 luglio 1995, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 30 ottobre 1995 è di L. 97,48, quello dei buoni a centottantaquattro giorni con scadenza il 31 gennaio 1996 è di L. 94,88, e quello dei buoni a trecentosessantasei giorni con scadenza il 31 luglio 1996 è di L. 90,05, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

95A4705

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 agosto 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1588,56
ECU	2098,81
Marco tedesco	1126,64
Franco francese	326,36
Lira sterlina	2541,38
Fiorino olandese	1005,42
Franco belga	54,773
Peseta spagnola	13,202
Corona danese	290,52
Lira irlandese	2602,38
Dracma greca	6,990
Escudo portoghese	10,990
Dollaro canadese	1175,41
Yen giapponese	17,320
Franco svizzero	1359,84
Scellino austriaco	160,19
Corona norvegese	255,54
Corona svedese	222,28
Marco finlandese	375,28
Dollaro australiano	1182,21

95A4737

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 5 ottobre 1994, n. 314/P, è stata concessa la seguente ricompensa al valore militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Pattacini Ottavio, nato il 20 gennaio 1906, a S. Ilario D'Enza. — Partigiano combattente in mano nemica, cadeva sotto la scatenata furia omicida una selvaggia bestiale ferocia, vittima inerme di una sanguinosa rappresaglia. Straziato da inenarrabili tormenti, si spegneva in olocausto alla resistenza. — Parma 1° settembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 5 ottobre 1994, n. 580/C, è stata concessa la seguente ricompensa al valore militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Casalini Emilio, nato il 28 aprile 1920, a Pontedecimo. — Comandante di formazione partigiana — durante un capillare rastrellamento da parte di preponderanti forze nemiche — sebbene conscio della superiorità numerica dell'avversario pur di evitare l'accerchiamento della sua brigata, non esitava ad accettare con i suoi uomini l'impari combattimento impegnando l'oppressore in dura lotta. Catturato con gli ultimi sopravvissuti, quando aveva esaurite tutte le munizioni e sottoposto a stringenti interrogatori ed a sommario giudizio, veniva condannato a morte. L'8 aprile 1944, cadeva sotto il piombo del plotone di esecuzione al grido di «Viva l'Italia». — Voltaggio, 8 aprile 1944.

95A4685

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Avviso di trasferimento del portafoglio della rappresentanza italiana della Yasuda Fire and Marine Ins. Co. of Europe Ltd. alla rappresentanza italiana della Yasuda Kasai Ins. Co. of Europe Ltd.

In data 24 febbraio 1995 l'Isvap ha comunicato al Ministero del commercio e dell'industria della Gran Bretagna il proprio parere favorevole al trasferimento del portafoglio assicurativo dello stabilimento in Italia della Yasuda Fire and Marine Insurance Company of Europe Limited, allo stabilimento in Italia della Yasuda Kasai Insurance Company of Europe Limited, previa verifica del requisito previsto dall'art. 88, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995.

In data 22 giugno 1995, il Ministro del commercio e dell'industria della Gran Bretagna ha ratificato il trasferimento degli affari generali dallo stabilimento in Italia della Yasuda Fire and Marine Insurance Company of Europe Limited (il «Cedente»), allo stabilimento in Italia della Yasuda Kasai Insurance Company of Europe Limited (il «Cessionario»).

In data 30 giugno 1995 il cedente e il cessionario hanno perfezionato un atto di cessione, con cui il cedente ha trasferito al cessionario tutti i diritti e le obbligazioni derivanti dalle polizze assicurative sottoscritte tramite il suo stabilimento in Italia e specificate in quell'atto di cessione.

I contraenti delle predette polizze che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

95A4688

UNIVERSITÀ DI VERONA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza di questa Università è vacante il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Istituzioni di diritto privato:

settore scientifico-disciplinare: N01X - diritto privato.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al presidente del comitato ordinatore della facoltà di giurisprudenza entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del fnanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

95A4689

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Milano sono vacanti otto posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

settore scientifico-disciplinare C03X - Chimica generale ed inorganica per la disciplina «chimica inorganica»;

settore scientifico-disciplinare B01A - Fisica generale per la disciplina «fisica generale»;

settore scientifico-disciplinare B03X - Struttura della materia per la disciplina «struttura della materia»;

settore scientifico-disciplinare E11X - Genetica per la disciplina «genetica molecolare»;

settore scientifico-disciplinare C03X - Chimica generale ed inorganica per la disciplina «chimica generale ed inorganica»;

settore scientifico-disciplinare K05B - Informatica per la disciplina «programmazione» (c.l. in informatica gemmato a Crema);

settore scientifico-disciplinare B01A - Fisica generale per la disciplina «laboratorio di fisica generale»;

settore scientifico-disciplinare C02X - Chimica fisica per la disciplina «chimica fisica dei materiali».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

95A4692

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo o di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi del Molise - Campobasso, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Diritto commerciale - settore scientifico-disciplinare: N04X - Diritto commerciale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4691

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori sottoelencati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante procedura di trasferimento:

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

due posti per il settore scientifico-disciplinare H10A - Composizione architettonica e urbana comprendente le discipline Progettazione architettonica I annualità e Progettazione architettonica II annualità.

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

settore scientifico-disciplinare Q01A - Filosofia politica comprendente l'omonima disciplina;

settore scientifico-disciplinare M09A - Pedagogia generale comprendente la disciplina Pedagogia generale (già Pedagogia);

settore scientifico-disciplinare M03C - Storia del cristianesimo antico e medioevale comprendente la disciplina Storia del cristianesimo.

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

settore scientifico-disciplinare K05A - Sistemi di elaborazione dell'informazione comprendente la disciplina Sistemi informativi;

settore scientifico-disciplinare I02B - Costruzioni e strutture aerospaziali comprendente la disciplina Costruzioni aeronautiche;

settore scientifico disciplinare B01A - Fisica generale comprendente la disciplina Ottica;

settore scientifico-disciplinare I12C - Misure e strumentazioni nucleari comprendente l'omonima disciplina.

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

95A4690

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari di seguito specificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

settore scientifico-disciplinare H07A - «Scienze delle costruzioni»;

settore scientifico-disciplinare H11X - «Disegno».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'esecutività del trasferimento è subordinata agli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

95A4693

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare di seguito specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

settore scientifico-disciplinare A01C - «Geometria» comprendente la disciplina «Geometria».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'esecutività del trasferimento è subordinata agli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

95A4694

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su istanza della sig.ra Clara Maschietti, nata a Trieste, il 19 dicembre 1930, residente a Trieste, via Ginnastica n. 57, figlia di Romeo, nato a Trieste, il 28 dicembre 1898, tesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Samez» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/91, con provvedimento n. 1.13/2-508 del 12 luglio 1995 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/17102 del 24 ottobre 1928 con il quale il cognome del sig. Romeo Samez, nato a Trieste il 28 dicembre 1898, venne ridotto nella forma italiana di «Maschietti», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898.

Il cognome della sig.ra Clara Maschietti è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Samez» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 ed alla notificazione del presente decreto all'interessata.

95A4695

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320, recante: «Norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 3 agosto 1995)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, all'art. 5, comma 2, ultimo rigo, riportato alla pag. 6 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... viene riconosciuto *il punteggio di 6 punti* ...», leggasi: «... viene riconosciuto *un adeguato punteggio* ...».

95A4738

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189